

# MEDI SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO

## STATUTO

*Approvato dall'Assemblea Straordinaria  
dei soci del 23/11/2016*

**ART. 1 - Denominazione**

È costituita una società di Mutuo Soccorso con la denominazione di "MEDI' SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO" in sigla "MEDI' S. M. S." che nel presente statuto viene indicata, per brevità, con la parola Mutua.

La Mutua acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge del 15 aprile 1886, n. 3818, quale Società di Mutuo Soccorso.

**ART. 2 - Sede e durata**

La Mutua ha sede in Venezia.

Svolgendo la Mutua la propria attività anche a livello nazionale, con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere costituiti organi e/o istituite sedi secondarie, uffici, comitati, nonché organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Mutua.

La sua durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemila cento) fatta salva l'ipotesi di scioglimento anticipato previsto dal presente Statuto; il predetto termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea.

**ART. 3 - Scopo ed oggetto**

La Mutua ha per scopo - con esclusione di ogni finalità di lucro - la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, della solidarietà, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto dei cittadini.

La Mutua pertanto si propone di:

- a) organizzare e gestire per i propri soci o per i soci delle società socie e aderenti un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N, sia in forma diretta che indiretta. A tale scopo potranno essere stipulate apposite Convenzioni per fornire agli aderenti agevolazioni organizzative ed economiche nell'uso dei servizi sanitari, delle prestazioni sanitarie e socio assistenziali di cui necessitano; ovvero, al fine di dotarsi di un network per l'erogazione in assistenza diretta delle prestazioni sanitarie, potrà essere stipulata una convenzione con un provider amministrativo individuato sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
- b) curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza nei confronti delle famiglie dei propri soci, dei soci anziani e/o non autosufficienti e dei soci che si trovano in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività e, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico;
- c) erogare ai soci assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

e) promuovere a favore dei soci ricerche scientifiche, programmi di informazione e formazione, per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;

f) organizzare direttamente e/o in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc.;

g) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, salvo il divieto di svolgere attività in contrasto con i suddetti scopi sociali. La Mutua per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra può:

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti ed Istituzioni locali, regionali, nazionali che Comunitarie;
- promuovere, costituire e gestire direttamente e/o indirettamente Fondi Sanitari integrativi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- può partecipare e/o aderire a Consorzi, Enti e Società che operano in campo mutualistico e sanitario e associa organismi mutualistici ed associativi che concorrono al raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto;
- stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale e nazionale che internazionale;
- prendere iniziative per la costituzione o adesione a consulte e Consorzi nel campo della Mutualità, della Cooperazione e del volontariato;
- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

La Mutua può, altresì, svolgere qualsiasi attività strumentale, sussidiaria e complementare che sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui ai commi che precedono.

#### **Art. 4) Principio della porta aperta**

Medi SMS è aperta a tutti i cittadini e non applica la selezione preventiva. La mutua non discrimina per condizioni soggettive ed individuali, ma può avvalersi di regole generali per garantire la sostenibilità della gestione mutualistica quali, ad esempio, la definizione di un limite di età di ingresso per la prima ammissione e l'introduzione di limiti all'erogazione di prestazioni particolarmente onerose con riferimento a patologie preesistenti al fine di contenere le adesioni opportunistiche.

#### **ART. 5 Categorie di Soci**

Il numero dei soci è illimitato e si distinguono in:

- 1) *Soci ordinari*
- 2) *Soci sostenitori*

3) *Soci promotori*

4) *Soci assistiti*

1) Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono in forma individuale per sé o per i componenti del proprio nucleo familiare, e che siano cittadini della Repubblica Italiana o in essa residenti e abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono altresì aderire come soci ordinari altre società di mutuo soccorso - a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua- e i Fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione nelle modalità definite da apposito regolamento. L'ammissione a socio è condizionata al versamento della quota di iscrizione alla Mutua e dei contributi di cui all'art. 6; il Consiglio di Amministrazione delibera motivatamente l'eventuale reiezione della domanda degli interessati.

2) Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che hanno fondato la società di mutuo soccorso.

3) Sono soci promotori le persone giuridiche.

4) Sono Soci assistiti:

- a) i dipendenti o singole categorie di dipendenti/ associati/ iscritti/ o categorie di essi, a favore dei quali, attraverso i Soci ordinari, sostenitori e promotori, è stabilita l'erogazione di prestazioni di cui all'art.3 del presente Statuto;
- b) le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare dei soggetti di cui alla precedente lett.a);
- c) le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare dei Soci ordinari.

#### **Art. 6 - Diritti dei soci ordinari**

I soci ordinari in regola con i versamenti dovuti alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzate dalla Mutua, nei termini ed alle condizioni previste dai Regolamenti. I soci ordinari in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi hanno diritto ad un numero di voti in Assemblea pari al numero dei soci di cui sono portatori di interessi e possono assumere cariche sociali.

#### **Art. 7 - Diritti dei soci sostenitori**

I Soci sostenitori possono designare, tra i Soci ordinari, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore ad un terzo degli amministratori secondo i criteri e le modalità stabilite da apposito Regolamento. Ogni Socio sostenitore, in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi, ha diritto ad un numero di voti in Assemblea pari al numero dei soci di cui è portatore di interessi e può assumere cariche sociali.

**Art. 8- Diritti dei soci promotori**

Ogni Socio promotore, in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi, ha diritto ad un numero di voti in Assemblea pari al numero dei soci di cui è portatore di interessi.

**Art. 9 - Diritti dei soci assistiti**

I soci assistiti in regola con i versamenti dovuti alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzate dalla Mutua, nei termini ed alle condizioni previste dai singoli Regolamenti/nomenclatori. I soci assistiti vengono iscritti nel libro soci e hanno diritto di partecipare alle assemblee dei soci. Tuttavia, i soci assistiti non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

**ART. 10 - Obblighi dei soci**

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto e i regolamenti della Mutua;
- osservare le deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- essere in regola, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari, con i versamenti della quota associativa e dei contributi a qualsiasi titolo dovuti alla Mutua.

**ART. 11 - Rapporto sociale e scioglimento**

I Soci rimangono tali senza limiti temporali fermo restando le ipotesi di cessazione previste nel presente Statuto. Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e morte; questa determina la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso.

**ART. 12 Recesso**

Il socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio in corso ed ha efficacia con la chiusura dell'esercizio stesso e, pertanto, fino a tale data il Socio resta impegnato al pagamento dei contributi dovuti. Nel caso in cui il recesso venga comunicato oltre i tempi previsti questo avrà efficacia dalla data di chiusura dell'esercizio successivo. Se il socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Per i soci che aderiscono in conformità di contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale il recesso prenderà forma automaticamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e/o sociale, senza che ve ne sia obbligo di

comunicazione al lavoratore. Diversamente trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, né ad altra prestazione fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

#### **ART. 13 - Esclusione**

Il socio può essere escluso, dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge per:

- inadempienza od inosservanza da parte del Socio dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi statutari;
- morosità nel pagamento della quota di iscrizione, contributi etc. che si protragga oltre 30 giorni dalla scadenza della data prevista per il pagamento;
- comportamenti del socio dannosi in genere per la Mutua ed il suo funzionamento;
- simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni dalla Mutua;
- quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- quando interviene una condanna in via definitiva a pene detentive con esclusione di quelle per reati colposi.

I soci ordinari, sostenitori ed i soci promotori possono inoltre essere esclusi nel caso in cui venga meno il contratto o regolamento o accordo aziendale legittimante la partecipazione alla Mutua od anche per inosservanza o violazione delle norme dei rispettivi contratti, regolamenti o accordi aziendali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del socio della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale (periodo durante il quale il socio avrà la facoltà di replica).

L'esclusione ha effetto immediato. Il socio escluso dalla Mutua non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

#### **ART. 14 - Decadenza**

Il socio che assume residenza o domicilio all'estero decade dallo stato di socio con effetto dalla data nella quale risultano formalmente la nuova residenza o domicilio. Il socio decade inoltre da qualsiasi diritto alle prestazioni assistenziali se non lo esercita nei modi, nei tempi e nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

#### **ART. 15 - Organi della Mutua**

Sono organi della Mutua:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente

4) il Collegio dei Sindaci;

#### **ART. 16 - Assemblee dei soci**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria spetta:

1. Approvare il bilancio ed il rendiconto economico annuale;
2. Eleggere il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci;
3. Approvare i regolamenti applicativi;
4. Deliberare eventuali compensi dovuti agli Amministratori ed ai Sindaci;
5. Trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche statutarie;
2. sulla proroga della durata della Mutua
3. sullo scioglimento anticipato della Mutua;
4. Sulla nomina dei liquidatori ed il loro eventuale compenso.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci promotori della mutua.

Hanno diritto di partecipare all'assemblee ma non hanno diritto di voto i soci assistiti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente oppure in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o da altro amministratore designato.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario scegliendolo anche fra i non soci il quale avrà il compito di curare la redazione del verbale. Nell'Assemblea straordinaria il verbale dovrà essere redatto da un Notaio. Ogni socio ordinario, sostenitore e promotore ha diritto ad un numero di voti pari al numero degli assistiti di cui è portatore di interessi e non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

#### **ART. 17 - Convocazione Assemblee**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione e in caso di sua inerzia, dal Collegio dei Sindaci.

Essa può essere convocata anche su richiesta di almeno la metà dei Soci entro 90 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale (ovvero in altro luogo, purché in Italia) con una delle modalità di seguito elencate, ed in vie alternative:

- a) mediante l'affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale o

- le sedi delle sezioni socie ovvero mediante qualsiasi altro mezzo anche telematico di comunicazione, almeno 10 giorni prima dell'adunanza;
- b) mediante convocazione mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di aumentare la partecipazione alle assemblee può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso. L'avviso deve comunque contenere l'indicazione della data, dell'ora di prima e di seconda convocazione, del luogo della riunione e l'ordine del giorno. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente.

#### **ART. 18 - Quorum costitutivi e deliberativi**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite: in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei convocati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Quando la prima riunione vada deserta le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie devono riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 ore dopo la stessa.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convocati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso l'assemblea straordinaria deliberi sullo scioglimento anticipato dell'associazione, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti indipendentemente dalla prima o seconda convocazione.

#### **ART. 19 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da membri 6(sei), da scegliersi tutti tra i soci ordinari e sostenitori eletti dall'Assemblea con facoltà in capo ai Soci sostenitori di poterne designare fino ad un terzo. I Consiglieri durano in carica tre esercizi. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per massimo 5 mandati consecutivi. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2390 a 2395 e 2629-bis del Codice Civile in materia di concorrenza, di interessi degli amministratori, di responsabilità e di omessa comunicazione di conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è considerato decaduto ed andrà integrato in occasione della prima assemblea utile.

#### **ART. 20 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi,



dello statuto e dei regolamenti assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo fissando l'ammontare della quota di iscrizione, contributi e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- e) proporre all'approvazione dell'assemblea i compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi sentito il parere del Collegio sindacale.
- f) assumere e licenziare il personale eventualmente necessario al funzionamento della Mutua;
- g) deliberare l'apertura di sedi periferiche sul territorio nazionale;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere necessari al perseguimento degli scopi mutualistici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire procure per singoli atti o categorie di atti. Può inoltre delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti i compiti e le funzioni, il quale sarà tenuto a redigere verbale delle adunanze.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici e/o scientifici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Mutua, il Consiglio di amministrazione potrà delegare tutti o parte i suoi poteri ad uno o più amministratori delegati ai quali nei limiti previsti dalla legge spetterà la rappresentanza della Mutua nei limiti della delega loro conferita. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

#### **ART. 21- Riunioni di Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà dei consiglieri ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci, La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data individuata salvo i casi di urgenza manifesta.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Lo svolgimento delle adunanze potrà avvenire anche in audio/video conferenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni sono palesi, anche attraverso il sistema di audio/video conferenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente.

---

**ART. 22 - Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) ha la rappresentanza legale della Mutua, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 punto 8 della Legge n. 3818/1886 nonché la firma sociale;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- 3) cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza od impedimento è sostituito in tutte le sue attribuzioni ed i poteri dal Vice Presidente o, nel caso siano più di uno, dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti subentra nei compiti il Consigliere eletto più anziano.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri delegati nonché, tramite apposita procura, al Direttore Generale.

**ART. 23 - Direttore generale**

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Mutua, il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Direttore generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

**ART. 24 - Il Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea. Al suo interno il Collegio nomina un suo Presidente.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle leggi, dello Statuto e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del rendiconto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- accertare, almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa o l'esistenza dei valori o dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- convocare l'Assemblea, quando non vi provveda l'organo competente.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre - su convocazione del suo Presidente da effettuarsi a mezzo posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima la data prevista - e redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente.

---

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

I componenti effettivi del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno alla Mutua, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

#### **ART. 25 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Mutua è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria. I titoli dovranno essere al più presto intestati alla Mutua.

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Mutua allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e l'altra potrà essere impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario;
- c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

#### **ART. 26 - Lasciti e donazioni**

I lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la Mutua fosse liquidata o perdesse la personalità giuridica si applicheranno a questi lasciti ed a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere Pie.

#### **ART. 27 - Esercizio finanziario e Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci, in prima

convocazione, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'esercizio a cui si riferisce.

Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva.

Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede della Mutua durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli interessati possano prenderne visione.

Il Bilancio preventivo verrà redatto dagli amministratori entro il mese di dicembre di ogni anno e corredato da una relazione sul prevedibile andamento della gestione della Mutua.

In conformità alle previsioni di legge è fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della mutua, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le disponibilità liquide della Mutua possono essere provvisoriamente impiegate mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti.

Nel disporre gli impieghi indicati dal comma che precede è fatto tassativo divieto di realizzare operazioni che comportino l'assunzione da parte della Mutua della configurazione di operatore finanziario professionale o, comunque, il perseguimento di intenti speculativi.

#### **ART. 28 - Liquidazione**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Mutua dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

#### **ART. 29 - Norme finali**

Per tutto ciò che non è disposto dal presente Statuto e dalle normative vigenti, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie.

#### **ART. 30 - Foro Competente Venezia.**

F.to: Ruggeri Alberto - Giorgio Gottardo notaio (L.S.)